



SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA


GRAN PRIORATO DI LOMBARDIA E VENEZIA



Statuto dei Gran Priorati della Ven.da Lingua d'Italia

Approvato con Decreto Consiliare 7019 del 29 aprile 2026





© Gran Priorato di Lombardia e Venezia.

Statuto dei Gran Priorati della Veneranda Lingua d'Italia approvati il 29 aprile 2026

Sovrano Militare Ordine di Malta

Gran Priorato di Lombardia e Venezia

Castello 3253 - 30122 Venezia

<https://www.smomve.org> – smomve@smomve.org

Prima edizione: giugno 2026

Statuto dei Gran Priorati della Ven.da Lingua d'Italia

Approvato con Decreto Consiliare 7019 del 29 aprile 2026

Statuto dei Gran Priorati della Veneranda Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta

–APPROVATO CON DECRETO CONSILIARE N. 7019 DEL 29 APRILE 2026–

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I – PRINCIPI GENERALI..... | 3 |
| ART. 1 NATURA E FINI DEL GRAN PRIORATO | 3 |
| ART. 2 GIURISDIZIONE DEL GRAN PRIORATO..... | 3 |
| ART. 3 RAPPORTI CON IL GOVERNO DELL'ORDINE..... | 4 |
| TITOLO II – GOVERNO DEL GRAN PRIORATO..... | 4 |
| ART. 4 ORGANI DEL GRAN PRIORATO | 4 |
| <i>CAPO I – ORGANI CENTRALI DEL GRAN PRIORATO</i> | <i>4</i> |
| ART. 5 IL GRAN PRIORE..... | 4 |
| ART. 6 GIURAMENTO DEL GRAN PRIORE, DEL REGGENTE E DEL PROCURATORE | 7 |
| ART. 7 IL CAPITOLO GRAN PRIORALE..... | 7 |
| ART. 8 CARICHE GRAN PRIORALI | 9 |
| ART. 9 IL CANCELLIERE..... | 10 |
| ART. 10 IL RICEVITORE..... | 10 |
| ART. 11 L'OSPEDALIERE..... | 11 |
| ART. 12 IL CAPPELLANO CAPO | 11 |
| ART. 13 L'ASSEMBLEA DEL GRAN PRIORATO..... | 11 |
| ART. 14 NORME PARTICOLARI SULL'ASSEMBLEA ELETTIVA..... | 12 |
| ART. 15 DISCIPLINA DEI MEMBRI DEL II E DEL III CETO | 13 |
| ART. 16 LA COMMISSIONE ARALDICO-GENEALOGICA | 14 |
| ART. 17 L'UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI..... | 15 |
| <i>CAPO II – LE DELEGAZIONI</i> | <i>16</i> |
| ART. 18 FINI E COMPITI DELLA DELEGAZIONE..... | 16 |
| ART. 19 CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELLA DELEGAZIONE..... | 16 |
| ART. 20 UFFICI DELLA DELEGAZIONE..... | 16 |
| ART. 21 IL DELEGATO..... | 16 |
| ART. 22 IL COMMISSARIO DELLA DELEGAZIONE..... | 18 |
| ART. 23 IL CONSIGLIO DELEGATIZIO | 18 |
| ART. 24 COMPITI DEI CONSIGLIERI..... | 19 |
| ART. 25 NOMINA DEL DELEGATO E DEI CONSIGLIERI DELLA DELEGAZIONE | 19 |
| ART. 26 L'ASSEMBLEA DEI MEMBRI DELLA DELEGAZIONE | 20 |
| ART. 27 I REVISORI DEI CONTI..... | 20 |
| ART. 28 IL RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI | 21 |
| ART. 29 I RESPONSABILI DEI PELLEGRINAGGI | 21 |
| ART. 30 LE SEZIONI PERIFERICHE DELLE DELEGAZIONI | 21 |
| ART. 31 ORGANIZZAZIONI LOCALI DI MEMBRI E VOLONTARI..... | 22 |
| TITOLO III – IL PATRIMONIO DEL GRAN PRIORATO..... | 22 |
| ART. 32 BENI DEL GRAN PRIORATO | 22 |
| ART. 33 COMMENDE DI GIUSTIZIA..... | 22 |
| ART. 34 COMMENDE DI GIUSPATRONATO FAMILIARE | 23 |
| ART. 35 ALTRI BENI AMMINISTRATI DAL GRAN PRIORATO..... | 23 |
| TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI..... | 23 |
| ART. 36 COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | 23 |
| ART. 37 VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI ENTI MELITENSIS DI RILEVANZA INTER-GRAN PRIORALE..... | 23 |
| ART. 38 APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE..... | 24 |

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Natura e fini del Gran Priorato

§1 – Il Gran Priorato è una struttura territoriale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta. Partecipa della natura e dei fini dell'Ordine come definiti dagli articoli 1 e 2 della Carta Costituzionale.

§2 – Al Gran Priorato pertanto spettano in esclusiva la competenza e la responsabilità di:

- a) promuovere ed aver cura delle vocazioni specifiche a ciascuno dei tre ceti secondo il carisma melitense e, quindi, di sottoporre ai Superiori istanze di ammissione, promozione e passaggio di categoria e/o di ceto riguardanti coloro che risiedono nel territorio del Gran Priorato o che sono stati aggregati ad esso;
- b) governare i membri dell'Ordine che risiedono nel territorio del Gran Priorato o che vi sono stati aggregati, curandone la formazione secondo il carisma melitense;
- c) amministrare i beni del Gran Priorato e quelli di proprietà di altri enti melitensi esistenti nel suo territorio di cui gli sia stata affidata la gestione;
- d) promuovere –anche in collaborazione con ACISMOM e altri enti melitensi– opere di assistenza medica, caritativa e sociale, presso le quali i membri dei diversi Ceti sono chiamati ad esercitare personalmente la missione per la quale si sono impegnati;
- e) vigilare sulle attività ospedaliere e caritative svolte nel territorio del Gran Priorato da altri enti melitensi, fatte salve le prerogative e le competenze del Gran Maestro;
- f) vigilare a norma dell'art. 46 §3 della Carta Costituzionale che le attività ospedaliere e caritative svolte nel territorio del Gran Priorato da ACISMOM e CISOM rispettino il carisma, la natura e la missione dell'Ordine;
- g) intrattenere rapporti con ACISMOM a norma dell'art. 38 §3 della Carta Costituzionale.

§3 – L'attività medico-sanitaria che sul territorio della Repubblica Italiana è riservata ad ACISMOM può essere svolta dal Gran Priorato solo in forza di convenzione con ACISMOM. Le attività di protezione civile sono di competenza del CISOM.

§4 – Il Gran Priorato è persona giuridica pubblica.

§5 – Al Gran Priorato si applica quanto previsto dall'art. 8 dell'Accordo con il Governo della Repubblica Italiana concernente l'aggiornamento dello Scambio di Note dell'11 gennaio del 1960 fatto a Roma il 17 maggio 2012.

Art. 2

Giurisdizione del Gran Priorato

§1 – La giurisdizione del Gran Priorato è stabilita a norma dell'art. 38 della Carta Costituzionale.

§2 – A norma dell'art. 41 della Carta Costituzionale, sono soggetti di diritto alla giurisdizione del Gran Priorato tutti i membri dell'Ordine che hanno la loro residenza nel suo territorio e coloro che, pur essendo residenti fuori dai limiti territoriali del Gran Priorato, vi siano stati iscritti in forza di provvedimento del Gran Maestro adottato ai sensi dell'art. 185 del Codice Melitense.

§3 – I membri dell'Ordine iscritti al Gran Priorato che portano in maniera duratura la propria residenza nel territorio di un'altra struttura territoriale sono tenuti a presentare senza indugio istanza per esservi trasferiti.

§4 – Sono soggetti alla giurisdizione del Gran Priorato gli enti melitensi che hanno sede nel suo territorio, salvo che non sia diversamente disposto dai relativi statuti.

Art. 3

Rapporti con il Governo dell'Ordine

§1 – Le diverse tipologie di istanze sono comunicate al Governo dell'Ordine e trattate per il tramite degli uffici del Gran Magistero che risultano competenti in ragione della materia.

§2 – Le istanze concernenti i membri del I e del II ceto, i Cappellani, ed i Diaconi Magistrali, gli organi del Gran Priorato e dei suoi enti periferici sono comunicate per il tramite della segreteria del Gran Commendatore.

§3 – Le istanze concernenti questioni patrimoniali sono comunicate per il tramite del Ricevitore del Comun Tesoro.

§4 – Tutte le altre istanze, ivi comprese a titolo meramente esemplificativo l'ammissione, la promozione, le dimissioni e l'adozione di provvedimenti disciplinari relativi ai membri del III ceto, il conferimento di onorificenze, i rapporti con le autorità civili e militari sono comunicate per il tramite della Cancelleria del Gran Magistero.

§5 – Il Gran Priorato risponde nei confronti del Comun Tesoro del pagamento delle quote annuali e delle tasse di passaggio dovute dai membri che vi sono ascritti e che non siano incorsi nella sanzione di cui all'art. 94 del Codice.

TITOLO II – GOVERNO DEL GRAN PRIORATO

Art. 4

Organi del Gran Priorato

Sono organi del Gran Priorato:

1. il Gran Priore o il Reggente ovvero, nei casi previsti dall'art. 45 della Carta Costituzionale, il Vicario o il Procuratore;
2. il Capitolo;
3. le Cariche Gran Priorali;
4. il Cappellano Capo;
5. l'Assemblea del Gran Priorato;
6. la Commissione Disciplinare;
7. la Commissione Araldico-Genealogica;
8. l'Ufficio per le Comunicazioni;
9. le Delegazioni.

CAPO I – ORGANI CENTRALI DEL GRAN PRIORATO

Art. 5

Il Gran Priore

§1 – Il Gran Priore è il Superiore di tutti i membri soggetti alla giurisdizione del Gran Priorato. Il Gran Priore rappresenta il Gran Priorato nei confronti dei terzi. Al Gran Priore spetta la rappresentanza sia attiva che passiva del Gran Priorato innanzi alle giurisdizioni degli Stati.

§2 – Il Gran Priore governa i Membri del Gran Priorato ed è responsabile della loro cura pastorale e della loro partecipazione attiva all'apostolato dell'Ordine. Con il suo esempio, deve stimolare la pratica delle virtù religiose e la fedeltà agli impegni propri dell'Ordine. Nel territorio del Gran Priorato risponde al Gran Maestro di tutte le opere assistenziali e caritative dell'Ordine.

§3 – Il Gran Priore è tenuto a visitare periodicamente le Delegazioni, ad ispezionare le opere e le attività che dipendono direttamente dal Gran Priorato e ad incoraggiare le iniziative volte al perseguimento dei fini dell'Ordine.

§4 – Spetta in particolare al Gran Priore:

- a) far conoscere gli atti della Santa Sede e del Gran Maestro e curarne l'osservanza;
- b) incoraggiare la partecipazione dei membri alla vita e alle opere dell'Ordine, curandone la crescita spirituale e la formazione melitense;
- c) promuovere ed aver cura delle vocazioni specifiche a ciascuno dei tre ceti secondo il carisma melitense;
- d) dare ai Superiori il proprio motivato parere in tutti casi in cui ciò sia prescritto dalla Carta Costituzionale e dal Codice;
- e) deliberare in merito alla domanda di ammissione all'Aspirantato al I ceto; affidare all'Aspirante un Cavaliere di Giustizia espressamente deputato e un Direttore spirituale Cappellano Conventuale o Cappellano Conventuale *ad honorem*; e inviare al Gran Maestro le lettere testimoniali di cui all'art. 16 del Codice;
- f) vigilare sui Membri del I ceto e riferirne ai Superiori ai sensi della Carta Costituzionale e del Codice;
- g) ammettere i Membri del III ceto al Probandato per il II ceto, nominare il Maestro di Probandato ed il Coadiutore del Probandato;
- h) vigilare che i Membri del II e del III ceto osservino gli obblighi connessi con la loro appartenenza all'Ordine e, in difetto, promuovere gli opportuni procedimenti disciplinari;
- i) convocare il Capitolo almeno quattro volte l'anno, alle date prefissate all'inizio dell'anno dal calendario gran priorale, per trattare gli affari più importanti; quando lo richieda almeno la metà dei Capitolari con motivata istanza scritta; ed ogni volta che ne ravvisi la necessità;
- j) affidare incarichi, uffici e mansioni ai Membri, ricevendone il giuramento, ovvero revocare gli incarichi, gli uffici e le mansioni che ha affidato;
- k) convocare l'Assemblea quando prescritto a norma della Carta Costituzionale e del Codice o quando lo ritenga opportuno;
- l) indicare al Prelato il Cappellano Capo eletto per la prevista conferma a norma dell'art. 130 §2 del Codice;
- m) proporre al Prelato dell'Ordine, sentito il Cappellano Capo, la nomina del Cappellano di una Delegazione e dell'Assistente spirituale di una Sezione periferica;
- n) convocare il Consiglio di una Delegazione per la trattazione di particolari affari, previa comunicazione dell'ordine del giorno;
- o) amministrare in conformità al diritto melitense e canonico, nel rispetto delle leggi civili, i beni del Gran Priorato e i beni degli altri enti melitensi che il Gran Priorato sia stato incaricato di gestire;
- p) presentare annualmente al Gran Maestro una relazione sullo stato spirituale e temporale del Gran Priorato nonché sui compiti affidati a Cavalieri Professi, Cavalieri e Dame in Obbedienza o a Membri del III ceto e sul loro adempimento;
- q) presentare annualmente al Gran Maestro il bilancio consuntivo e preventivo del Gran Priorato;
- r) inviare annualmente ai Delegati una relazione sullo stato spirituale e temporale del Gran Priorato unitamente alle relazioni del Ricevitore e dell'Ospedaliere affinché siano portate a conoscenza dei membri del Gran Priorato;
- s) organizzare i corsi di esercizi spirituali e gli ulteriori periodi di vita fraterna secondo quanto previsto dalla Carta Costituzionale e dal Codice.

§5 – Il Gran Priore con il previo **CONSENSO** del Capitolo:

- a) sottopone ai Superiori le proposte di ammissione al III ceto, di trasferimento di categoria e di conferimento di gradi, distinzioni e onorificenze;

- b) sottopone ai Superiori le domande di ammissione al II ceto e quelle di rinnovo della Promessa di Obbedienza;
- c) nomina i membri ed il segretario della Commissione Disciplinare;
- d) istituisce, modifica o estingue le Delegazioni e le loro Sezioni periferiche;
- e) propone al Presidente di ACISMOM la lista dei candidati per la nomina a Delegato, con le relative squadre di Consiglieri laici, stabilendo la durata del primo mandato nel caso di Delegazione costituita *ex novo*;
- f) propone al Presidente di ACISMOM il commissariamento di una Delegazione e nomina il Commissario, stabilendo la durata dell'incarico e fissando i poteri del Commissario;
- g) in caso di dimissioni di un Consigliere laico, nomina il sostituto proposto dal Delegato oppure dispone che il Consiglio Delegatizio concluda il proprio mandato in composizione ridotta;
- h) nomina il Responsabile della Sezione periferica;
- i) istituisce, modifica o estingue enti strumentali non giurisdizionali per la realizzazione di opere dell'Ordine, ne approva il regolamento e ne nomina i responsabili;
- j) assegna le Commende appartenenti al Gran Priorato a norma dello *Instrumentum Laboris* approvato dal Capitolo Generale straordinario del 2023;
- k) su licenza del Gran Maestro, accetta eredità, legati e donazioni a favore del Gran Priorato;
- l) aliena beni, affronta spese e contrae debiti di importo superiore alla somma stabilita a norma dell'art. 56 della Carta Costituzionale dall'Assemblea del Gran Priorato;
- m) emana norme regolamentari per dare attuazione alle disposizioni del presente statuto o per regolamentare materie non disciplinate dal presente Statuto o da altre norme di diritto melitense di rango superiore.

§6 – Il Gran Priore deve ottenere il **PARERE CONSULTIVO** del Capitolo prima di:

- a) nominare il Cancelliere, il Ricevitore e l'Ospedaliere a norma dell'art. 42 della Carta Costituzionale;
- b) nominare eventuali Vice Cancellieri, Vice Ricevitori e Vice Ospedalieri;
- c) nominare il Delegato per le Comunicazioni e gli altri componenti dell'Ufficio per le Comunicazioni ed i componenti della Commissione Araldico-Genealogica;
- d) nominare rappresentanti del Gran Priorato in altri enti nei casi previsti dai rispettivi statuti;
- e) stabilire le modalità di elezione del Cappellano Capo a norma della Carta Costituzionale.

§7 – In caso di calamità naturali o di urgente necessità, sentito il Presidente di ACISMOM, il Gran Priore ha la facoltà di adottare i provvedimenti necessari senza bisogno di consultare il Capitolo. Il Capitolo dovrà essere convocato non appena possibile per ratificare gli atti del Gran Priore.

§8 – Le norme del presente Statuto relative al Gran Priore si applicano altresì, laddove compatibili, al Reggente del Gran Priorato, al Vicario ed al Procuratore del Gran Priorato.

§9 – In caso di nomina di un Procuratore, allo stesso sono attribuiti tutti i compiti e poteri del Capitolo Gran Priorale, che si intende automaticamente sciolto, così come decadono le Cariche Gran Priorali di cui all'art. 8, ad eccezione del Cappellano Capo.

§10 – Il Procuratore nomina il Cancelliere, il Ricevitore e l'Ospedaliere del Gran Priorato tra i membri del Primo e del Secondo ceto, ne riceve il giuramento e ne dà comunicazione al Gran Maestro ed al Gran Commendatore. Il mandato da essi prestato su nomina del Procuratore non si computa ai fini dell'art. 44 della Carta Costituzionale.

§11 – In caso di elezione di un Reggente o di nomina di un Procuratore appartenente al Secondo ceto, i Professi del Gran Priorato, in quanto religiosi, dipendono dal Gran Priore assegnato loro dal Gran Maestro ovvero direttamente dal Gran Commendatore. Al Reggente ed al Procuratore, anche se appartenente al Secondo ceto, può essere conferita la delega di cui all'art. 72 § 2 del Codice.

Art. 6

Giuramento del Gran Priore, del Reggente e del Procuratore

§1 – Il Gran Priore o il Reggente, eletto a norma dell'art. 42 §1 della Carta Costituzionale, dopo aver ricevuto la conferma da parte del Gran Maestro, prima di prendere possesso della Carica presta giuramento nelle mani del Gran Maestro o di un suo Delegato Cavaliere o Cappellano Professo, alla presenza di due Cavalieri Professi, con la seguente formula:

“Io N.N. eletto il [data] Gran Priore / Reggente del Gran Priorato di [X] del Sovrano Militare Ordine di Malta, innanzi a Dio Onnipotente, alla Sua Immacolata Madre, a San Giovanni Battista ed al Beato Gerardo

GIURO

di osservare la Carta Costituzionale, il Codice ed ogni altra Legge del Sovrano Militare Ordine di Malta e di adempiere alle funzioni che mi sono state demandate con lealtà verso il Capo dell'Ordine e con osservanza dei doveri del mio stato.

E così mi aiuti Iddio, per la Santissima Croce e le Sacre Scritture che tocco con mano e ogni trasgressione delle stesse sia pericolo per l'anima mia”.

§2 – Il Procuratore prende possesso della Carica fin dal momento della nomina ed è tenuto entro tre mesi dalla stessa a prestare giuramento nelle mani del Gran Maestro o di un suo Delegato, alla presenza di due testimoni del I o del II ceti, secondo la seguente formula:

“Io N.N. nominato con decreto del [data] Procuratore del Gran Priorato di [X] del Sovrano Militare Ordine di Malta, innanzi a Dio Onnipotente, alla Sua Immacolata Madre, a San Giovanni Battista ed al Beato Gerardo

GIURO

di osservare la Carta Costituzionale, il Codice ed ogni altra Legge del Sovrano Militare Ordine di Malta e di adempiere alle funzioni che mi sono state demandate con lealtà verso il Capo dell'Ordine e con osservanza dei doveri del mio stato.

E così mi aiuti Iddio, per la Santissima Croce e le Sacre Scritture che tocco con mano e ogni trasgressione delle stesse sia pericolo per l'anima mia”.

§3 – Del giuramento viene steso verbale in duplice copia sottoscritto dal Gran Priore, dal Reggente o dal Procuratore e dai due testimoni. Un originale è conservato nell'Archivio Gran Priorale, l'altro è trasmesso al Gran Magistero.

Art. 7

Il Capitolo Gran Priorale

§1 – Il Capitolo Gran Priorale è costituito da:

- a) il Gran Priore o il Reggente;
- b) i Cavalieri di Giustizia e i Cappellani Conventuali Professi;
- c) il Cancelliere, il Ricevitore e l'Ospedaliere;
- d) due rappresentanti del II ceti e due rappresentanti del III ceti eletti a norma dell'art. 41 §3 della Carta Costituzionale;
- e) il Cappellano Capo.

§2 – Il Capitolo è convocato dal Gran Priore o dal Reggente tramite lettera o strumento di comunicazione elettronica almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'orario della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. I Capitolari che per gravi motivi si trovino nella impossibilità di partecipare di persona alla riunione del Capitolo possono chiedere al Gran Priore di essere autorizzati a farlo mediante strumenti di telecomunicazione che assicurino in maniera certa l'identificazione delle persone

collegate e garantiscano la possibilità di esercitare il diritto di voto in forma segreta.

Quando debbano essere trattate questioni che rientrano nell'attività di ACISMOM, copia dell'avviso di convocazione è inviato anche al Presidente di ACISMOM che ha la facoltà di assistere al Capitolo a fini di condivisione e maggiore efficienza.

§3 – Il Capitolo è presieduto dal Gran Priore o dal Reggente ovvero, in sua assenza, da un altro Capitolare professo da lui designato oppure, qualora si trovi nella impossibilità di designarlo, dal Professo più anziano di età. Il Capitolo è validamente riunito se sono presenti, di persona o mediante mezzi di telecomunicazione, il Gran Priore o il suo sostituto e la maggioranza dei Capitolari. Il Capitolo convocato per l'elezione del Gran Priore o per trattare questioni relative ai Professi è validamente riunito se è presente la maggioranza dei Professi.

§4 – Il Capitolo ha inizio con la celebrazione della Santa Messa a cui i Cavalieri partecipano in abito di chiesa; i Cappellani Conventuali indossando la mozzetta dell'Ordine. Il Capitolo per l'elezione del Gran Priore si svolge in abito di chiesa.

§5 – Al Capitolo Gran Priorale spetta di:

- a) eleggere il Gran Priore o il Reggente del Gran Priorato quando la sede sia vacante;
- b) eleggere i Professi delegati al Capitolo Generale ed al Consiglio Compito di Stato;
- c) dare il **CONSENSO** affinché il Gran Priore possa adottare i provvedimenti di cui all'art. 5 §5;
- d) esprimere al Gran Priore il proprio motivato **PARERE** sulle materie di cui all'art. 5 §6;
- e) fissare la misura dei contributi integrativi a carico dei membri iscritti al Gran Priorato a norma dell'art. 148 del Codice;
- f) approvare l'organico del personale dipendente del Gran Priorato;
- g) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo presentati dal Ricevitore;
- h) formulare proposte al Gran Magistero in merito all'assegnazione di Commende e prebende;
- i) autorizzare il Gran Priore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 56 §2 della Carta Costituzionale;
- j) stabilire l'entità delle somme da accantonare per il decoroso sostentamento dei Cavalieri di Giustizia e dei Cappellani Conventuali che non abbiano altre fonti di reddito sufficienti;
- k) deliberare sulle proposte di eventuali modifiche del presente Statuto;
- l) rendere al Gran Magistero il proprio motivato parere in occasione della redazione o revisione degli Statuti di ACISMOM, CISOM e degli altri enti melitensi che operano nel territorio del Gran Priorato;
- m) collaborare con il Gran Magistero, in accordo con i Capitoli degli altri Gran Priorati della Veneranda Lingua d'Italia, alla redazione del Regolamento sulle prove di nobiltà per l'ammissione nelle categorie di Onore e Devozione e di Grazia e Devozione, sentito il parere della Commissione Araldico-Genealogica.

§6 – Salvo che sia diversamente previsto dalla Carta Costituzionale, dal Codice o dal presente Statuto, il Capitolo si esprime per voto palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

§7 – Le deliberazioni sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei capitolari presenti. L'astensione vale come voto contrario. In caso di votazione mediante schede, queste debbono essere distrutte subito dopo la votazione.

§8 – Quanto viene detto, deliberato e discusso nel Capitolo è soggetto al più stretto segreto d'ufficio la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

§9 – Il Cancelliere redige il verbale di ogni riunione del Capitolo e lo sottopone ad approvazione nel corso della medesima seduta. L'originale del verbale, sottoscritto dal Gran Priore o dal Reggente, è conservato nell'Archivio del Gran Priorato. Una copia è trasmessa al Gran Magistero.

§10 – Solo i Cavalieri di Giustizia e i Cappellani Conventuali hanno diritto di voto per l'elezione del Gran Priore e dei Professi delegati al Capitolo Generale ed al Consiglio Compito di Stato e, in generale, per tutte le deliberazioni relative ai Professi.

§11 – Risulta eletto Gran Priore colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

§12 – Il verbale del Capitolo convocato per l'elezione del Gran Priore deve essere approvato subito dopo l'accettazione della carica da parte dell'eletto.

Art. 8

Cariche Gran Priorali

§1 – Le Cariche del Gran Priorato sono:

- il Cancelliere;
- il Ricevitore;
- l'Ospedaliere.

§2 – Le Cariche del Gran Priorato debbono essere ricoperte da membri del I o del II ceto ascritti al Gran Priorato. Non è possibile ricoprire più cariche contemporaneamente.

§3 – Fermo quanto previsto dall'art. 118 del Codice, le Cariche del Gran Priorato sono incompatibili con le seguenti cariche:

- Gran Priore o Reggente del Gran Priorato;
- Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere e Ospedaliere di ACISMOM;
- Membro del Sovrano Consiglio, della Camera dei Conti, della Consulta Giuridica e dei Tribunali magistrali;
- Avvocato di Stato.

§4 – Il Gran Priore, sentito il Capitolo, qualora lo ritenga opportuno può nominare fino a due Vice Cancellieri, due Vice Ricevitori e due Vice Ospedalieri che assistano rispettivamente il Cancelliere, il Ricevitore e l'Ospedaliere nelle loro mansioni. I Vice Cancellieri, Vice Ricevitori e Vice Ospedalieri possono appartenere al III ceto ed entro trenta giorni dalla nomina devono prestare dinanzi al Superiore il giuramento di cui all'art. 77 § 3 del Codice. Le loro specifiche mansioni sono stabilite di volta in volta dal decreto con cui vengono nominati. Essi non hanno diritto di prendere parte al Capitolo, neppure in caso di impedimento del titolare della Carica con cui collaborano.

§5 – A norma dell'art. 42 §3 della Carta Costituzionale, il Cancelliere, il Ricevitore e l'Ospedaliere nominati dal Gran Priore o dal Reggente non possono assumere la carica finché non abbiano ricevuto la conferma dal Gran Maestro, udito il parere del Consiglio dei Professi e del Sovrano Consiglio, e non abbiano prestato il giuramento di cui all'art. 77 § 3 del Codice. Quando invece siano stati nominati dal Procuratore, essi assumono immediatamente la carica ma sono tenuti entro trenta giorni dalla nomina a prestare giuramento dinanzi al Procuratore.

§6 – Del giuramento viene steso verbale in duplice copia sottoscritto dal Superiore e da due testimoni. Un originale è conservato nell'Archivio Gran Priorale, l'altro è trasmesso al Gran Maestro.

§7 – Dalle cariche e dagli uffici conferiti in seguito ad elezione si può venire rimossi soltanto per giusta causa, a giudizio dello stesso organo competente per l'elezione. Il Gran Priore può sempre revocare dalle cariche, uffici e mansioni che abbia conferito a sua prudente discrezione, dopo aver ottenuto il consenso oppure il parere del Capitolo laddove ciò fosse richiesto per il conferimento.

§8 – Ogni decreto di nomina o di rimozione, per sortire effetto, deve essere intimato per iscritto all'interessato.

§9 – È rimosso di diritto da ogni carica, ufficio o mansione:

- a) chi ha cessato di appartenere all'Ordine per dimissioni o radiazione;
- b) chi ha perso le qualità oggettive richieste per il conferimento;
- c) chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione della Chiesa.

§10 – I titolari della Cariche del Gran Priorato così come gli eventuali loro Vice di cui al §4 prestano il proprio servizio a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle sole spese vive documentate.

Art. 9 *Il Cancelliere*

§1 – Il Cancelliere sovrintende, secondo le istruzioni del Gran Priore e salvo le competenze del Ricevitore, al funzionamento degli uffici ed agli affari del Gran Priorato ed è di diritto Segretario del Capitolo Gran Priorale.

§2 – Il Cancelliere:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Capitolo o dal Procuratore;
- b) redige e conserva nell'archivio i verbali delle riunioni capitolari e delle assemblee;
- c) sovrintende all'archivio, curandone la conservazione;
- d) rilascia copia degli atti e provvedimenti attestandone la conformità all'originale;
- e) cura la notificazione degli atti e provvedimenti;
- f) disbriga le pratiche attinenti ai rapporti con le autorità, gli uffici, gli enti e le persone entro e fuori dell'Ordine, assegnandone eventualmente l'istruttoria ai Capitolari;
- g) sovrintende alla corrispondenza sia interna che esterna.

§3 – Il Cancelliere istruisce e presenta al Capitolo le pratiche relative ai membri dell'Ordine ed al conferimento delle onorificenze per le relative deliberazioni.

§4 – D'intesa con il Gran Priore, sentite le Cariche del Gran Priorato e i Delegati, redige all'inizio di ogni anno il calendario Gran Priorale.

§5 – Può proporre al Gran Priore la costituzione di commissioni consultive temporanee.

Art. 10 *Il Ricevitore*

§1 – Il Ricevitore sovrintende all'amministrazione dei beni economici del Gran Priorato e di quelli di proprietà di altri enti melitensi la cui gestione sia stata affidata al Gran Priorato.

§2 – Il Ricevitore, in conformità alle direttive del Gran Priore, amministra e gestisce i fondi, compresi quelli provenienti dai contributi di cui all'art. 7 §5 lettera e), predisporre i bilanci e le relative relazioni, collabora con il Tesoriere di ACISMOM.

§3 – Il Ricevitore controlla l'attività dei tesoriери delle Delegazioni e degli altri enti melitensi sottoposti al controllo del Gran Priorato.

§4 – Spetta al Ricevitore:

- a) amministrare i beni del Gran Priorato e quelli di altri enti melitensi la cui gestione sia stata affidata al Gran Priorato, secondo quanto previsto dallo *Instrumentum Laboris* approvato dal Capitolo Generale straordinario del 2023, dal Codice di Rohan e dalle consuetudini;
- b) curare la riscossione delle somme dovute al Gran Priorato;
- c) predisporre e presentare la relazione patrimoniale annuale al Gran Priore e al Capitolo nonché alla Camera dei Conti per il tramite del Comun Tesoro.

§5 – Ogni spesa non prevista dal bilancio preventivo deve essere espressamente autorizzata dal Gran Priore.

Art. 11

L'Ospedaliere

§1 – L'Ospedaliere assiste il Gran Priore nell'adempimento dell'attività caritativa del Gran Priorato, ivi compresi i pellegrinaggi, risponde a norma dell'art. 199 del Codice Melitense delle opere di assistenza medica, caritativa e sociale stabilite nel territorio del Gran Priorato, coordina le attività caritative delle Delegazioni e vigila, per mezzo delle Delegazioni, a che i membri dei diversi ceti esercitino personalmente presso le opere del Gran Priorato la missione per la quale si sono impegnati. Assiste, inoltre, il Gran Priore nella vigilanza sulle opere di ACISMOM e CISOM a norma dell'Art. 46 §3 della Carta Costituzionale.

§2 – L'Ospedaliere promuove la cooperazione in campo caritativo e assistenziale fra enti melitensi e fra gli stessi ed enti terzi.

§3 – L'Ospedaliere vigila sulle opere svolte nel territorio del Gran Priorato dagli altri enti melitensi.

§4 – L'Ospedaliere è tenuto a predisporre e presentare annualmente al Gran Priore e al Capitolo una relazione sulle attività caritative svolte nel Gran Priorato.

Art. 12

Il Cappellano Capo

§1 – Il Cappellano Capo coordina, promuove e vigila sull'attività dei Cappellani e dei Diaconi Magistrali, degli Assistenti Spirituali degli enti dipendenti dal Gran Priorato, dei sacerdoti adibiti al servizio dell'Ordine, dei diaconi e dei ministri istituiti relativamente alla cura liturgica, spirituale e pastorale dei membri e volontari dell'Ordine.

§2 – Il Cappellano Capo assiste il Gran Priore nel suo ufficio di Superiore in ciò che concerne l'assistenza spirituale ai Membri dell'Ordine.

§3 – Il Cappellano Capo, di preferenza Professo, è eletto da tutti i cappellani iscritti al Gran Priorato a norma dell'art. 43 §3 della Carta Costituzionale. La sua nomina deve essere successivamente confermata dal Prelato su indicazione del Gran Priore.

§4 – Il Cappellano Capo rimane in carica cinque anni e può essere rieletto.

§5 – I compiti del Cappellano Capo sono definiti da apposito Regolamento.

§6 – Il Cappellano Capo è tenuto ogni anno ad inviare al Gran Priore e al Prelato dell'Ordine una relazione sulle proprie attività e su quelle a carattere spirituale svolte nel Gran Priorato.

Art. 13

L'Assemblea del Gran Priorato

§1 – L'Assemblea è la riunione plenaria di tutti i membri dell'Ordine iscritti al Gran Priorato.

§2 – L'Assemblea è convocata dal Cancelliere, d'ordine del Gran Priore, tramite lettera o strumento di comunicazione elettronica almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'orario della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso è trasmesso dal Cancelliere ai Cavalieri di Giustizia, ai Cappellani Conventuali ed ai Delegati, che ne curano senza indugio l'inoltro ai membri della propria Delegazione tramite lettera o strumento di comunicazione elettronica.

§3 – L'Assemblea ordinaria può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione. Il Gran Priore può disporre che l'Assemblea elettiva si svolga in forma frazionata presso le sedi delle singole Delegazioni collegate fra loro e con il Gran Priorato mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante strumenti di telecomunicazione che garantiscano la possibilità di esercitare a distanza il diritto di voto in forma segreta.

§4 – Il Cancelliere redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea.

§5 – Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere i Rappresentanti del II ceto e del III ceto al Capitolo Gran Priorale a norma dell'art. 41 della Carta Costituzionale;
- b) eleggere i delegati al Capitolo Generale a norma dell'art. 29 della Carta Costituzionale;
- c) eleggere i delegati al Consiglio Compito di Stato a norma dell'art. 32 della Carta Costituzionale;
- d) fissare la somma oltre la quale il Gran Priore ha bisogno del consenso del Capitolo, manifestato con voto segreto, affinché possa validamente alienare beni, affrontare spese o contrarre debiti;
- e) fissare la somma oltre la quale è necessaria la licenza scritta del Gran Priore affinché gli enti melitensi sottoposti alla vigilanza del Gran Priorato possano validamente alienare beni, affrontare spese o contrarre debiti;
- f) esprimersi sulle altre questioni sulle quali il Gran Priore richieda di volta in volta il suo parere.

§6 – L'Assemblea è validamente riunita qualunque sia il numero dei presenti.

§7 – Ciascuno dei presenti può rappresentare per delega scritta non più di cinque membri.

§8 – Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

§9 – Il Gran Priore può disporre che le elezioni di cui al §5, lettere a), b) e c) avvengano nella sede delle singole Delegazioni. In questo caso, per le operazioni di voto, ciascun Delegato deve nominare un collegio di tre membri che proceda allo svolgimento delle formalità connesse al voto. Le modalità delle operazioni sono indicate nell'avviso di indizione dell'assemblea elettiva.

§10 – Hanno diritto di voto i membri che non siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione e che siano in regola con il pagamento della quota: a) dell'anno precedente, se l'assemblea si tiene nel primo semestre; b) dell'anno in corso, se l'assemblea si tiene nel secondo semestre. Hanno diritto di voto attivo e passivo anche i membri del III ceto che non abbiano ancora ricevuto la c.d. «investitura» purché provvisti del certificato rilasciato dalla Cancelleria del Gran Magistero. I Cappellani e i Diaconi Magistrali hanno il solo voto attivo.

§11 – All'Assemblea elettiva si applicano altresì le disposizioni dell'art. 14.

Art. 14

Norme particolari sull'Assemblea elettiva

§1 – Prima che comincino le elezioni, il Gran Priore designa tra i presenti almeno due scrutatori.

§2 – Perché il voto sia valido deve essere libero, segreto, certo, assoluto e determinato. Le condizioni poste al voto prima dell'elezione si ritengono come non aggiunte.

§3 – Quando debbono farsi più elezioni nella stessa riunione, si predispongono schede ed urne separate per ciascuna elezione. Le schede devono recare la data della assemblea e la carica o ufficio per cui il voto è espresso.

§4 – Conclusa la votazione, gli scrutatori raccolgono le schede e alla presenza del Gran Priore esaminano se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori, procedono allo scrutinio dei voti e fanno a tutti sapere quanti voti abbia riportato ciascuno.

§5 – Se il numero delle schede supera il numero degli elettori nulla si è realizzato e l'elezione deve essere ripetuta. Le schede dell'ultima votazione utilmente compiuta debbono conservarsi finché non siano scaduti i termini di impugnazione.

§6 – In caso di parità di voti risulta eletto:

- a) chi appartiene al I ceto e, a parità di ceto, chi ha maggiore anzianità di professione e, a parità di anzianità di professione, chi ha maggiore anzianità di appartenenza all'Ordine;

- b) chi appartiene al II ceto e, a parità di ceto, chi appartiene alla categoria che ha la precedenza a norma del Cerimoniale e, a parità di categoria, chi ha maggiore anzianità di appartenenza all'Ordine.
- c) fra membri del III ceto, chi appartiene alla categoria che ha la precedenza a norma del Cerimoniale e, a parità di categoria, chi ha maggiore anzianità di appartenenza all'Ordine.

§7 – Chi risulta eletto deve comunicare se accetta o meno l'elezione immediatamente, se presente, oppure entro otto giorni. In caso di rifiuto o di mancata risposta, si intende eletta la successiva persona che ha ricevuto più voti.

§8 – Si applicano, in quanto compatibili, i Cann. 164-179 CIC.

Art. 15

Disciplina dei membri del II e del III ceto

§1 – La colpevole violazione degli obblighi derivanti dalla Promessa di Obbedienza o dal giuramento pronunciato in occasione dell'affidamento di una carica, ufficio o incarico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle Leggi dell'Ordine. Sono parimenti passibili di sanzioni disciplinari i Membri il cui comportamento sia incoerente con l'appartenenza all'Ordine.

§2 – A titolo meramente esemplificativo, costituiscono violazione degli obblighi derivanti dalla Promessa di Obbedienza o dal giuramento pronunciato:

- a) il rifiuto di obbedire a quanto validamente ordinato dal Superiore a norma dell'art. 48 del Codice;
- b) il compimento di atti per i quali a norma delle Leggi dell'Ordine o del presente Statuto è necessario il preventivo consenso del Superiore;
- c) la violazione del segreto d'ufficio;
- d) la mancata osservanza dei doveri di cui all'art. 74 del Codice.

§3 – Deve ritenersi incoerente con l'appartenenza all'Ordine e quindi sanzionabile:

- a) ogni comportamento che costituisca violazione dei Comandamenti e dei Precetti della Chiesa quando sia divenuto di pubblica notorietà e non sia quindi più rilevante soltanto per il foro interno;
- b) l'appartenenza ad organizzazioni che professano credenze e valori incompatibili con la Fede o comunque ritenute ostili alla Chiesa;
- c) l'appartenenza ad organizzazioni imitatrici dell'Ordine di Malta o ad ordini cavallereschi non riconosciuti dalla Santa Sede o dal Gran Magistero;
- d) il mancato pagamento delle quote annuali, delle tasse di passaggio e degli ulteriori contributi stabiliti dal Gran Priorato o dal Gran Magistero;
- e) l'infedele amministrazione dei beni del Gran Priorato e di quelli di cui al Gran Priorato è stata affidata l'amministrazione;
- f) l'uso senza autorizzazione dell'abito di chiesa, dell'uniforme o delle divise per i pellegrinaggi;
- g) la pubblicazione di opere, il rilascio di interviste, la partecipazione a dibattiti, la diffusione di notizie relative all'Ordine senza la prescritta autorizzazione;
- h) la ingiustificata omessa partecipazione personale, per tre volte consecutive, ad assemblee e riunioni di organi collegiali o commissioni di enti melitensi.

§4 – Il Gran Priore, con il consenso del Capitolo, nomina i tre Membri ed il Segretario della Commissione disciplinare di cui all'art 98 del Codice. Il Presidente della Commissione disciplinare deve essere scelto preferibilmente fra i Cavalieri di Giustizia.

§5 – Il Segretario della Commissione disciplinare:

- a) deve essere competente in ambito giuridico;
- b) non può prendere parte alle discussioni della Commissione né votare le deliberazioni disciplinari

- ma può rendere dei pareri alla Commissione, anche su questioni di forma e di procedura;
- c) predisporre gli atti, le delibere e gli altri documenti relative ai procedimenti e custodisce i fascicoli di tutte le pratiche trattate dalla Commissione;
 - d) redige il verbale di tutte le riunioni della Commissione.

§6 – I Membri ed il Segretario della Commissione disciplinare entrano in carica solo dopo aver prestato nelle mani del Gran Priore il giuramento previsto dall'art. 162 del Codice e restano in carica per la durata del mandato del Gran Priore che li ha nominati. Ad essi si applica l'istituto della *prorogatio* fino alla nomina di una nuova Commissione.

Art. 16

La Commissione Araldico-Genealogica

§1 – La Commissione Araldico-Genealogica ha il compito di dare al Gran Priore ed al Capitolo il proprio parere sulla validità e sufficienza delle prove presentate per l'ammissione o il trasferimento nelle categorie che richiedono prove nobiliari.

§2 – Fanno parte della Commissione Araldico-Genealogica da tre a sette Consultori, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Gran Priore, sentito il Capitolo, scelti fra i membri del Gran Priorato appartenenti alle categorie che richiedono prove nobiliari che siano particolarmente versati nel diritto melitense e nel diritto nobiliare italiano. Il Gran Priore indica, tra i Consultore scelti, quello che assume le funzioni di Presidente.

§3 – Le domande di ammissione o promozione nelle categorie che richiedono prove nobiliari sono sottoposte all'esame preliminare di un Consultore, con funzione di relatore, scelto di volta in volta dal Presidente della Commissione Araldico-Genealogica, avendo cura per quanto possibile di ripartire il carico di lavoro in maniera uniforme fra i Consultori. All'esito della propria istruttoria, il Consultore relatore redige un parere scritto da sottoporre alla discussione collegiale della Commissione.

§4 – Il Presidente della Commissione Araldico-Genealogica all'inizio di ogni anno fissa il calendario delle riunioni della Commissione tenuto conto delle date di convocazione del Capitolo stabilite dal calendario gran priorale. Almeno sette giorni prima della riunione della Commissione, il Presidente trasmette a ciascun Consultore copia dei pareri ricevuti che saranno oggetto di discussione collegiale.

§5 – Quando una delle famiglie dei quattro avi del candidato abbia acquisito la nobiltà al di fuori dei limiti odierni o storici del Gran Priorato, il Cancelliere con commissione rogatoria trasmette copia delle prove nobiliari relative a quel quarto al Gran Priorato o Associazione Nazionale competente, affinché le esami secondo le norme e consuetudini locali e renda il proprio motivato parere sulla validità delle prove. Copia del parere reso dalla Commissione Araldico-Genealogica su commissione rogatoria di altro Gran Priorato o Associazione Nazionale viene inviato alla Cancelleria del Gran Magistero.

§6 – In ogni parere deve essere illustrato in maniera sintetica, per ciascuno dei quarti oggetto di prova:

- a) quale sia il **TITOLO PRIMORDIALE** prodotto dal candidato, se detto titolo sia idoneo a radicare nobiltà nella discendenza del concessionario, se l'atto di concessione appaia genuino dal punto di vista diplomatico;
- b) se il **FILO GENEALOGICO** dal concessionario del titolo primordiale al candidato sia dimostrato in maniera convincente, mediante i prescritti atti di battesimo e matrimonio originali, o altri equipollenti, oppure se vi siano delle lacune evidenti;
- c) se dagli atti prodotti risulti una **CONDOTTA DI VITA *more nobilium*** oppure (per i quarti non nobili) la distinta posizione sociale della famiglia.

§7 – Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente. La Commissione delibera

con la presenza di un numero di Consultori non inferiore a tre. In caso di impedimento del Presidente e qualora la riunione non possa essere rinviata, svolge le relative funzioni il Consultore più anziano di età. Il giorno della riunione, ogni Consultore relatore illustra ai presenti i propri pareri. Ciascun intervenuto può chiedere chiarimenti ed esaminare la pratica. Al termine della discussione, ogni parere del Relatore viene messo ai voti. In caso di parità, il voto del Presidente è sempre dirimente.

§8 – La Commissione, con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, può deliberare di:

- a) approvare il parere del Relatore, se del caso apportandovi modifiche e/o integrazioni;
- b) rinviare l'esame della pratica ad altra riunione, onde acquisire (eventualmente anche d'ufficio) ulteriori documenti, chiarimenti o pareri che si ritengano necessari;
- c) non approvare il parere del Relatore. In questo caso il Presidente della Commissione Araldico-Genealogica rimette la pratica ad un altro Consultore, rinviando l'esame ad una riunione successiva.

§9 – Delle riunioni della Commissione è redatto verbale che viene trasmesso alla Cancelleria del Gran Priorato, unitamente a copia dei pareri approvati, avendo cura di omettere in questi ultimi l'identità del relatore.

§10 – I Consultori sono tenuti al segreto d'ufficio sulle pratiche loro sottoposte ed è fatto loro espresso divieto di discuterne sia con il candidato, sia con terzi estranei alla Commissione.

Art. 17

L'Ufficio per le Comunicazioni

§1 – L'Ufficio per le Comunicazioni è deputato alle attività di informazione e comunicazione del Gran Priorato.

§2 – L'Ufficio per le Comunicazioni è presieduto dal Delegato per le Comunicazioni, nominato dal Gran Priore sentito il Capitolo, fra i membri dell'Ordine che abbiano comprovate competenze in materia di comunicazione. Egli rimane in carica per sei anni e può essere confermato.

§3 – Fanno parte dell'Ufficio per le Comunicazioni membri del Gran Priorato e/o collaboratori esterni all'Ordine formati ed esperti nel settore professionale della pubblica informazione e della comunicazione, nominati dal Gran Priore sentito il Capitolo.

§4 – Al Delegato per le Comunicazioni compete:

- a) esercitare la funzione di portavoce del Gran Priore;
- b) promuovere la diffusione alle Delegazioni delle direttive del Gran Priore in materia di comunicazione;
- c) sviluppare i rapporti con la stampa e i mezzi di comunicazione locali;
- d) mantenere i contatti con gli Uffici Comunicazioni del Gran Magistero e di ACISMOM e con gli uffici stampa delle istituzioni pubbliche, degli enti e delle società con cui il Gran Priorato ha rapporti di collaborazione;
- e) mantenere rapporti con i Delegati o i loro rappresentanti in materia di comunicazione e vigilare sul loro operato in materia di comunicazione;
- f) curare il sito Internet del Gran Priorato, autorizzare e vigilare su siti Internet e profili sociali delle Delegazioni, delle Sezioni periferiche e delle organizzazioni di cui all'art. 31 del presente Statuto;
- g) curare la pubblicazione e la diffusione di periodici e notiziari, fornire notizie adeguate per la pubblicazione sugli organi di comunicazione melitensi;
- h) promuovere la diffusione della documentazione riguardante la storia, la struttura e le attività dell'Ordine e in particolare del Gran Priorato, al fine di trasmetterne un'immagine adeguata.

CAPO II – LE DELEGAZIONI

Art. 18

Fini e compiti della Delegazione

§1 – La Delegazione è lo strumento attraverso il quale il Gran Priorato attua a livello locale le finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto. La Delegazione deve avere la disponibilità di uno stabile luogo di culto e di riunione.

§2 – La Delegazione risponde nei confronti del Gran Priorato del pagamento delle quote annuali e delle tasse di passaggio dovute dai membri che vi sono iscritti e che non siano incorsi nella sanzione di cui all'art. 94 del Codice.

§3 – La Delegazione è retta dalle norme del presente Capo.

Art. 19

Circoscrizione territoriale della Delegazione

§1 – La Delegazione comprende i territori che sono ad essa assegnati dal Gran Priore con provvedimento adottato con il consenso del Capitolo, sentito il Presidente di ACISMOM.

§2 – Fanno parte della Delegazione tutti i membri dell'Ordine iscritti al Gran Priorato che hanno la loro residenza all'interno della circoscrizione e coloro che, pur essendo residenti altrove, vi siano stati iscritti.

§3 – I Membri della Delegazione che portino in maniera duratura la propria residenza nella circoscrizione di un'altra Delegazione sono tenuti a presentare senza indugio istanza per esservi trasferiti. L'istanza va presentata alla Delegazione di appartenenza e da questa inoltrata al Gran Priore unitamente al nulla-osta della Delegazione a cui è chiesto il trasferimento.

Art. 20

Uffici della Delegazione

§1 – Sono Uffici della Delegazione:

- il Delegato ovvero il Commissario;
- il Consiglio Delegatizio;
- il Cappellano della Delegazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Responsabile delle Comunicazioni;
- i Responsabili dei Pellegrinaggi.

§2 – Il Delegato può affidare specifici compiti e mansioni anche a membri della Delegazione che non fanno parte del Consiglio Delegatizio

§3 – I titolari degli Uffici della Delegazione sono tenuti a prestare il proprio servizio a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle sole spese vive documentate.

§4 – Agli Uffici della Delegazione si applica l'istituto della *prorogatio*.

Art. 21

Il Delegato

§1 – Dirige la Delegazione un membro della stessa, preferibilmente del I o del II ceto, nominato norma dell'art. 25 tra coloro che abbiano particolare esperienza e competenza per i compiti che gli saranno affidati.

§2 – Il Delegato:

- a. rappresenta il Gran Priorato, ne attua sul territorio le direttive e risponde al medesimo

per le iniziative assunte dalla Delegazione in campo religioso, caritativo ed assistenziale;

- b. rappresenta ACISMOM nello svolgimento degli incarichi di volta in volta affidatigli dal Presidente nell'ambito dei fini istituzionali dell'Associazione e rende conto al Presidente di ACISMOM dell'operato svolto;
- c. dirige la Delegazione, coadiuvato dal Consiglio Delegatizio e assegna gli incarichi di Vice Delegato, Tesoriere e di Assistente Caritativo;
- d. promuove e cura le vocazioni specifiche a ciascuno dei tre ceti secondo il carisma melitense, anche assicurando la formazione dei membri e dei volontari;
- e. sottopone al Gran Priore proposte di ammissione al III ceto, di trasferimento di categoria e di conferimento di gradi, distinzioni e onorificenze;
- f. propone al Gran Priore e al Presidente di ACISMOM (limitatamente alle attività sanitarie) l'istituzione –anche in collaborazione con altri enti melitensi– di opere di assistenza medica, caritativa e sociale, presso le quali i membri della Delegazione sono chiamati ad esercitare personalmente la missione per la quale si sono impegnati;
- g. segnala al Gran Priore i Membri del III ceto che ritiene idonei ad intraprendere il percorso per il passaggio al II ceto;
- h. vigila che i Membri del II e del III ceto osservino gli obblighi connessi con la loro appartenenza all'Ordine e, in difetto, segnala eventuali violazioni al Gran Priore;
- i. propone al Gran Priore la istituzione, la modifica o l'estinzione delle Sezioni periferiche e la nomina del responsabile;
- j. sottopone alle deliberazioni o al parere dell'Assemblea le questioni che rivestano particolare importanza;
- k. convoca e presiede il Consiglio Delegatizio;
- l. convoca e presiede l'Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno e l'Assemblea elettiva ogni volta che sia prescritto a norma della Carta Costituzionale, del Codice e del presente Statuto;
- m. invita il Gran Priore alle Assemblee della Delegazione;
- n. presenta all'ultima Assemblea prima della chiusura dell'anno una relazione sullo stato spirituale e temporale della Delegazione;
- o. sovrintende all'esazione dei canoni annuali dovuti dai membri della Delegazione nella misura fissata dal Gran Priorato, segnalando al Superiore, con le opportune osservazioni, gli eventuali inadempienti;
- p. presenta al Gran Priore il bilancio preventivo entro i primi tre mesi dell'anno ed il conto consuntivo entro il primo semestre dell'anno successivo;
- q. trasmette alla Cancelleria del Gran Priorato entro il 31 gennaio di ogni anno il ruolo completo dei membri iscritti alla Delegazione con i relativi recapiti aggiornati;
- r. sovrintende al corretto trattamento dei dati personali da parte del Consiglio Delegatizio e dei collaboratori.

§3 – L'inizio del mandato del Delegato decorre dalla notifica del decreto di nomina. Se appartiene al Secondo ceto, entro sessanta giorni dalla notifica del decreto il Delegato nominato è tenuto a prestare il giuramento di cui all'art. 77 §3 del Codice.

§4 – Il Delegato resta in carica quattro anni e può essere nominato per un secondo mandato. Per una terza o ulteriore nomina consecutiva è richiesto il consenso dei due terzi del Capitolo Gran Priorale.

§5 – Al Delegato si applica l'istituto della *prorogatio* per un termine massimo di sei mesi.

Art. 22

Il Commissario della Delegazione

§1 – Il Gran Priore, con il consenso del Capitolo, con decreto motivato può proporre al Presidente di ACISMOM il commissariamento di una Delegazione per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una volta soltanto, qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- a) il decesso del Delegato ovvero la perdita della capacità naturale;
- b) le dimissioni, la sospensione o la radiazione del Delegato ovvero la nomina dello stesso ad una carica per la quale sia prevista l'incompatibilità con quella di Delegato;
- c) il venir meno per decesso, perdita della capacità naturale, sospensione, radiazione o altra causa della maggioranza dei membri laici del Consiglio Delegatizio;
- d) altre gravi cause.

§2 – Salvo che sia diversamente previsto dal decreto di commissariamento, decadono i titolari di tutti gli Uffici della Delegazione, eccetto il Cappellano, e cessano gli incarichi conferiti a norma dell'art. 20 §3.

§3 – È in facoltà del Commissario farsi assistere da un massimo di cinque Consiglieri da lui scelti, assegnando loro i compiti di cui all'art. 24, e affidare specifici compiti e mansioni a norma dell'art. 20 §3.

§4 – Il decreto con cui è disposto il Commissariamento deve essere notificato al Delegato ovvero, in caso di sua morte o incapacità, al Vice Delegato, che ne cura la successiva comunicazione ai membri della Delegazione.

Art. 23

Il Consiglio Delegatizio

§1 – Il Consiglio Delegatizio ha il compito di assistere e coadiuvare il Delegato nello svolgimento dell'ufficio affidatogli ed è composto da cinque membri laici della Delegazione, di cui almeno due Dame o Donatè, e dal Cappellano della Delegazione.

§2 – I cinque Consiglieri laici restano in carica quattro anni e possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi. Fermo quanto previsto dall'art. 22 §1 lettera c), qualora venga meno uno dei Consiglieri laici, il Gran Priore, sentito il Delegato, con il consenso del Capitolo lo sostituisce ovvero dispone che il Consiglio Delegatizio rimanga in carica in composizione ridotta fino alla conclusione del mandato.

§3 – Il Consiglio Delegatizio è convocato dal Delegato tramite lettera o strumento di comunicazione elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di motivata opportunità o necessità, il Consiglio Delegatizio può essere convocato con un preavviso non inferiore a ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'orario della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio Delegatizio si riunisca mediante strumenti di telecomunicazione.

§4 – Il Consiglio Delegatizio deve essere convocato almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Delegato lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre dei suoi componenti.

§5 – Il Consiglio Delegatizio, presieduto dal Delegato, è validamente riunito se sono presenti almeno tre Consiglieri laici.

§6 – Le riunioni del Consiglio Delegatizio hanno inizio con un momento di preghiera.

§7 – Un Consigliere nominato di volta in volta dal Delegato redige il verbale di ogni riunione del Consiglio Delegatizio che viene sottoposto ad approvazione nel corso della medesima seduta. L'originale del verbale, sottoscritto dal Delegato e dai membri presenti, è conservato nell'archivio della Delegazione. Una copia è trasmessa al Gran Priore.

§8 – Il Delegato, sentito il Consiglio Delegatizio, indica al Gran Priore presbiteri idonei e disponibili per l'incarico di Cappellano della Delegazione.

§9 – Il Delegato può invitare i Responsabili delle Sezioni periferiche della Delegazione, il Capo Raggruppamento e i Capi Gruppo CISOM, il Comandante dell'Unità Territoriale del Corpo Militare competente, ed i Presidenti dei Gruppi Giovanili della Delegazione a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Delegatizio.

Art. 24

Compiti dei Consiglieri

§1 – Il Vice-Delegato sostituisce il Delegato in caso di impedimento temporaneo, esclusa la facoltà di convocare o presiedere il Consiglio Delegatizio e l'Assemblea.

§2 – Il Tesoriere deve provvedere, secondo le direttive del Delegato, all'amministrazione finanziaria e contabile della Delegazione e, in particolar modo, alla esazione dei canoni annui. Egli dispone i bilanci, sottopone all'autorizzazione del Delegato ogni spesa non prevista dal bilancio, dà esecuzione alle direttive del Ricevitore del Gran Priorato.

§3 – L'Assistente Caritativo è responsabile delle opere di assistenza medica, caritativa e sociale che dipendono dalla Delegazione o a cui la stessa partecipa e vigila che i membri della Delegazione esercitino personalmente la missione per la quale si sono impegnati. L'Assistente Caritativo dà attuazione alle direttive dell'Ospedaliere del Gran Priorato e dell'Ospedaliere ACISMOM, informandoli periodicamente.

§4 – Il Cappellano deve curare la vita spirituale collettiva dei membri della Delegazione. D'accordo con il Delegato, egli deve richiedere la cooperazione degli altri Cappellani dell'Ordine appartenenti alla Delegazione per poter svolgere una più larga assistenza spirituale ai membri e alle opere della Delegazione stessa.

Art. 25

Nomina del Delegato e dei Consiglieri della Delegazione

§1 – Almeno trenta giorni prima, ovvero nel Capitolo immediatamente precedente alla data di scadenza prevista dal mandato di Delegato o al termine del periodo di Commissariamento, il Gran Priore, unitamente al Capitolo, individua da due a quattro candidati per la carica di nuovo Delegato. In alternativa, il Gran Priore potrà decidere, sempre unitamente al Capitolo, di richiedere preventivamente all'Assemblea Delegatizia un parere non vincolante per la individuazione di due massimo quattro candidati alla nomina di nuovo Delegato.

§2 – Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta designazione, ciascun candidato comunica al Gran Priore la propria eventuale accettazione unitamente ai nominativi dei Consiglieri da cui si farà assistere e allegando il proprio programma.

§3 – Individuati i candidati, o raccolto il parere non vincolante dell'Assemblea e scelti, unitamente al Capitolo, da due a quattro nominativi che potranno essere anche diversi da quelli suggeriti dall'Assemblea, il Gran Priore li comunicherà al Presidente dell'ACISMOM manifestando la preferenza per uno di essi; il Presidente di ACISMOM potrà condividere la scelta o rifiutarla. In tale ultima ipotesi, il Gran Priore ed il Presidente dell'ACISMOM ricercheranno un'intesa sugli altri nominativi individuati. Una volta effettuata la scelta, il Gran Priore senza indugio emetterà il decreto di nomina.

§4 – Qualora il Gran Priore ed il Presidente di ACISMOM non riuscissero a trovare un accordo sul nominativo, essi demanderanno la decisione ad una commissione che sarà formata da cinque membri del Consiglio ACISMOM e da cinque membri facenti parte del Capitolo Gran Priorale ovvero, se non esistente, nominati dal facente funzioni del Gran Priore. Il voto del Gran Priore o suo facente funzioni vale doppio. La Commissione si riunirà in tempi brevi nella sede granpriorale e decide a maggioranza sui nominativi di cui al paragrafo 3; una volta effettuata la scelta da parte della Commissione, il Gran Priore senza indugio emetterà il decreto di nomina.

Art. 26

L'Assemblea dei Membri della Delegazione

- §1 – L'Assemblea è la riunione plenaria di tutti i membri dell'Ordine ascritti alla Delegazione. Essa è presieduta dal Delegato e si apre con un momento di preghiera.
- §2 – L'Assemblea, sia ordinaria che elettiva, è convocata dal Delegato tramite lettera o strumento di comunicazione elettronica. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione in caso di Assemblea ordinaria ovvero almeno sessanta giorni prima in caso di Assemblea elettiva.
- §3 – L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'orario della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
- §4 – L'Assemblea ordinaria può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione.
- §5 – Nell'Assemblea ordinaria il Delegato, il Tesoriere e l'Assistente Caritativo presentano ed illustrano una relazione scritta sulle attività svolte dalla Delegazione nei rispettivi ambiti. Il Cappellano della Delegazione presenta ed illustra una relazione concernente la spiritualità.
- §6 – In apertura di ogni Assemblea viene eletto dai partecipanti il Segretario dell'Assemblea stessa che redige il verbale della riunione.
- §7 – Spetta all'Assemblea della Delegazione:
- a) scegliere, nel numero massimo di tre, i Candidati, unitamente ai Consiglieri da ciascuno di essi indicati, da proporre al Gran Priore per la nomina del Delegato e dei relativi Consiglieri, come previsto dall'art. 5, §5, lettera f);
 - b) eleggere i tre Revisori dei Conti;
 - c) deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
 - d) proporre al Delegato eventuali iniziative di carattere religioso, caritativo e assistenziale;
 - e) deliberare in merito alle questioni sottoposte dal Delegato.
- §8 – L'Assemblea è validamente riunita qualunque sia il numero dei presenti.
- §9 – All'Assemblea si applica quanto disposto dall'art. 13 §§6, 7, 8, 10 e 11.
- §10 – Ogni volta che si debba procedere ad una elezione, prima che comincino le operazioni di voto, l'Assemblea designa tra i presenti almeno due scrutatori. Coloro che sono disponibili a ricoprire l'ufficio o carica sono tenuti a dichiararlo apertamente all'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.
- §11 – Perché il voto sia valido deve essere libero, segreto, certo, assoluto e determinato. Le condizioni poste al voto prima dell'elezione si ritengono come non aggiunte.
- §12 – Quando debbono farsi più elezioni nella stessa riunione, si predispongono schede ed urne separate per ciascuna elezione. Le schede devono indicare la data della riunione e la carica o ufficio per cui il voto è espresso.
- §13 – Conclusa la votazione, gli scrutatori raccolgono le schede e di fronte al Delegato esaminano se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori, procedono allo scrutinio dei voti e fanno a tutti sapere quanti voti abbia riportato ciascun Candidato.
- §14 – Si applica quanto disposto dall'art. 14 §§ da 5 a 8.
- §15 – Concluse le operazioni, il verbale dell'Assemblea sottoscritto dal Delegato che l'ha presieduta e dai due scrutatori viene trasmesso senza indugio alla Cancelleria del Gran Priorato per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 27

I Revisori dei Conti

- §1 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri della Delegazione nominati dal

Gran Priore.

§2 – I Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati per un solo ulteriore mandato consecutivo.

§3 – I Revisori dei Conti:

- a) esercitano il controllo della contabilità della Delegazione;
- b) vigilano sulle entrate e sulle spese;
- c) provvedono all'esame dei bilanci e li corredano di una relazione;
- d) effettuano ispezioni amministrative e verifiche periodiche della cassa;
- e) esprimono pareri di natura tecnica a richiesta del Gran Priore, del Presidente di ACI-SMOM, del Delegato e del Consiglio Delegatizio.

Art. 28

Il Responsabile delle Comunicazioni

§1 – Il Responsabile delle Comunicazioni è scelto dal Delegato fra i Membri della Delegazione che abbiano attitudine ed esperienza in materia di comunicazione.

§2 – Al Responsabile delle Comunicazioni compete:

- a) esercitare la funzione di portavoce del Delegato;
- b) sviluppare i rapporti con la stampa e i mezzi di comunicazione locali;
- c) mantenere i contatti con il Delegato per le Comunicazioni del Gran Priorato e con gli uffici stampa delle istituzioni pubbliche, degli enti e delle società con cui la Delegazione ha rapporti di collaborazione;
- d) aggiornare la pagina riservata alla Delegazione sul sito Internet del Gran Priorato e curare i profili sociali della Delegazioni;
- e) fornire notizie e contenuti adeguati per la pubblicazione negli organi di comunicazione melitensi;
- f) promuovere la diffusione della documentazione riguardante la storia, la struttura e le attività dell'Ordine al fine di trasmetterne un'immagine adeguata.

§3 – L'apertura di siti Internet e profili sociali della Delegazione o ad essa riconducibili deve essere sempre autorizzata dal Delegato per le Comunicazioni del Gran Priorato.

Art. 29

I Responsabili dei Pellegrinaggi

§1 – Il Delegato, sentito il Consiglio Delegatizio, affida ad una o più persone, preferibilmente membri della Delegazione, l'organizzazione dei pellegrinaggi della Delegazione e della partecipazione della Delegazione a quelli organizzati dal Gran Priorato o da altri enti melitensi.

Art. 30

Le Sezioni periferiche delle Delegazioni

§1 – Le Sezioni periferiche hanno lo scopo di agevolare la crescita spirituali e promuovere l'impegno caritativo dei Membri della Delegazione che risiedono in città capoluogo di provincia diverse da quella dove ha sede la Delegazione.

§2 – Una Sezione periferica può essere costituita soltanto qualora vi siano congiuntamente:

- a) la stabile presenza sul territorio provinciale di almeno cinque membri dell'Ordine ricevuti tutti da non meno di cinque anni;
- b) la disponibilità da parte di un Cappellano dell'Ordine o di un sacerdote che abbia conoscenza dello specifico carisma melitense a fornire un'assistenza spirituale continuativa;

- c) la possibilità di sviluppare sul territorio uno specifico programma assistenziale-caritativo;
- d) la disponibilità di uno stabile luogo di culto e di riunione.

§3 – Le Sezioni periferiche sono prive di soggettività giuridica e non sono capaci di possedere beni propri.

§4 – Il Delegato, sentito il Consiglio Delegatizio, propone al Gran Priore il Responsabile della Sezione periferica e gli indica un presbitero idoneo e disponibile per l'incarico di Assistente Spirituale.

§4 – Il Responsabile della Sezione periferica è tenuto a sottoporre alla preventiva approvazione del Delegato tutte le iniziative che intende intraprendere. Alla fine di ogni anno, egli presenta al Delegato un resoconto dello stato morale e spirituale, delle attività svolte e dei programmi per l'anno successivo della Sezione.

§5 – Il Responsabile della Sezione periferica è tenuto ad assicurare che i membri della Sezione periferica partecipino con assiduità alle attività religiose e caritative della Delegazione, in particolare ai pellegrinaggi. Il Responsabile della Sezione periferica può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Delegatizio.

Art. 31

Organizzazioni locali di Membri e Volontari

§1 – Ogni Delegazione può proporre al Gran Priore di approvare, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, la costituzione di organizzazioni locali di Membri o di Volontari, e di autorizzarle a far uso delle insegne previste per le opere dell'Ordine.

TITOLO III – IL PATRIMONIO DEL GRAN PRIORATO

Art. 32

Beni del Gran Priorato

§1 – Il Gran Priorato per conseguire i propri fini istituzionali dispone di un proprio patrimonio costituito dall'immobile dove ha sede, dalla Chiesa Gran Priorale e dagli altri beni mobili e immobili che formano la Camera Gran Priorale, oltre che dai beni mobili ed immobili acquistati a titolo oneroso o gratuito a norma dell'art. 54 della Carta Costituzionale.

§2 – Le rendite derivanti dal patrimonio sono destinate al decoroso sostentamento del Gran Priore, se posto a carico del Gran Priorato, al funzionamento degli uffici, alle opere di carità del Gran Priorato, alla manutenzione dei beni priorali e a contribuire al mantenimento del Gran Magistero a norma dell'art. 59 della Carta Costituzionale.

§3 – In caso di soppressione del Gran Priorato, tutti i suoi beni sono devoluti al Gran Magistero, fatte salve le intenzioni dei donatori.

Art. 33

Commende di Giustizia

Le Commende di Giustizia sono destinate con le loro rendite a concorrere al decoroso sostentamento dei Cavalieri di Giustizia e dei Cappellani Conventuali ed al mantenimento del Gran Magistero nel rispetto della volontà espressa dai fondatori, come stabilito dallo *Instrumentum Laboris* approvato dal Capitolo Generale straordinario del 2023.

Art. 34

Commende di Giuspatronato familiare

§1 – Il Cavaliere investito di una Commenda di Giuspatronato è tenuto ad amministrare i beni commendali con la diligenza del buon padre di famiglia e a corrispondere ogni anno al Comun Tesoro la quota dei frutti prodotti dai beni commendali che si trova stabilita nelle tavole di fondazione ovvero nella bolla di investitura, secondo quanto previsto dal Codice di Rohan e dalle consuetudini dell'Ordine.

§2 – Il Commendatore è tenuto a provvedere a proprie spese alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei beni commendali.

§3 – Ogni cinque anni il Commendatore è tenuto a trasmettere al Gran Priorato una relazione al fine di documentare lo stato di manutenzione dei beni commendali e l'ammontare delle rendite prodotte.

§4 – Alla morte del Commendatore, qualora vi siano discendenti del primo fondatore che possano astrattamente succedere ma non facciano ancora parte dell'Ordine, il Gran Priorato prenderà in amministrazione i beni commendali, fino a quando uno dei chiamati alla successione non sarà stato ricevuto nell'Ordine e investito dal Gran Maestro della Commenda, salvo che non sia diversamente disposto dal Gran Magistero.

§5 – Secondo le consuetudini dell'Ordine, ogni successore del fondatore che viene investito della Commenda è tenuto a corrispondere al Comun Tesoro a titolo di mortorio e vacante due annualità della rendita dei beni commendali, con facoltà di eseguire il relativo pagamento in due rate annuali, salvo che non sia stato diversamente disposto nelle tavole di fondazione.

Art. 35

Altri beni amministrati dal Gran Priorato

La convenzione che demanda al Gran Priorato l'amministrazione di beni di ragione di altri enti melitensi stabilisce la quota dei frutti da versare annualmente all'ente proprietario ovvero al Comun Tesoro, quella da accantonare per la manutenzione dei beni stessi, e la somma che il Gran Priorato trattiene a copertura delle spese di amministrazione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Comunicazioni e notificazioni

§1 – Tutte le comunicazioni e notificazioni previste dalla Carta Costituzionale, dal Codice Melitense e dal presente Statuto possono eseguirsi sia per lettera che tramite strumento di comunicazione elettronica.

§2 – Nel caso delle notificazioni, il mezzo scelto deve consentire al mittente di dare la prova sia della trasmissione, che dell'avvenuta conoscenza o conoscibilità da parte del destinatario.

§3 – Sono in ogni caso valide le notificazioni eseguite sul territorio italiano in conformità alle norme del diritto italiano che regolano le notificazioni in materia civile.

Art. 37

Vigilanza sull'attività di enti melitensi di rilevanza inter-gran priorale

§1 – Il Gran Priore che, nello svolgimento dei compiti di vigilanza previsti dall'art. 5 § 2 lett. e)

ed f), ravvisi che l'attività svolta a livello inter-gran priorale da un ente melitense si pone in contrasto con il carisma dell'Ordine, unitamente agli altri due Gran Priori della Veneranda Lingua d'Italia richiederà per iscritto il Presidente di detto ente a conformare l'operato dell'ente stesso al carisma dell'Ordine.

§2 – Qualora, nonostante il richiamo, l'ente melitense non abbia pienamente conformato il proprio operato al carisma dell'Ordine, i tre Gran Priori della Veneranda Lingua d'Italia provvederanno ad inviare un ulteriore richiamo scritto al Presidente dell'ente, fissando un congruo termine entro il quale le attività non conformi al carisma dell'Ordine dovranno essere corrette o cessate.

§3 – Decorso inutilmente il termine di cui al §2 i tre Gran Priori della Veneranda Lingua d'Italia potranno adottare i provvedimenti che riterranno idonei a rendere nuovamente conforme al carisma dell'Ordine l'operato dell'ente melitense inadempiente.

Art. 38

Approvazione ed entrata in vigore

§1 – Il presente Statuto, approvato dal Gran Maestro con il voto deliberativo del Consiglio dei Professi e del Sovrano Consiglio, entra in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto di approvazione a norma dell'art. 3 del Codice.

§2 – La disposizione di cui all'art. 2 §2 non si applica ai membri dell'Ordine che, alla data di entrata in vigore del presente Statuto, pur essendo residenti nel territorio del Gran Priorato si trovavano già ascritti ad una diversa struttura territoriale.

§3 – Gli organi del Gran Priorato e gli Uffici delle Delegazioni che sono in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto continuano il proprio mandato fino alla sua scadenza originaria, così come stabilita dalle norme precedenti. Quelli il cui mandato sia invece già scaduto debbono essere rinnovati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

San Giovanni de' Furlan

